



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

“CITTÀ DEL CASTAGNO”

PROVINCIA DI COSENZA

Via Garibaldi, 106 - 87013 Fagnano Castello (Cs)

LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO VERDE ATTREZZATO

CHIAREZZA PER TUTTI

Nel lontano 2011, con delibera di G.C. n. 81 del 29.12.2011 si riapprovava il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di “Completamento parco divertimento e verde pubblico” redatto e firmato dai tecnici arch. Gallo Albino e arch. Tundis Giuseppe oltre all'ing. Servidio Giacomino, quale già responsabile del servizio tecnico comunale, dell'importo complessivo di € 400.000,00 (**Delibera di Giunta Comunale assunta anche da chi oggi critica i tecnici, da loro incaricati, e non solo!**). Successivamente con Deliberazione di G.C. n.59 del 19.07.2012 si dava atto di indirizzo per procedere alla rimodulazione del progetto esecutivo per le motivazioni nella stessa riportata, con contestuale nomina del Responsabile Unico del Procedimento che, con propria Determina Dirigenziale n.56 del 07.09.2012, affidava incarico per la rimodulazione del progetto dei lavori “*Completamento parco divertimento e verde pubblico*” ai tecnici Arch. GALLO Albino e Arch. TUNDIS Giuseppe, già progettisti del progetto definitivo esecutivo di cui alla delibera di G.C. N. 81 del 29.12.2011. Il progetto, redatto dai tecnici incaricati secondo le direttive dell'amministrazione comunale per l'importo complessivo di € 400.000,00, veniva approvato con Deliberazione di G.C. n.16 del 16.01.2015.

Fatta questa breve cronistoria, necessaria per rinfrescare la memoria a qualcuno, senza voler sottrarsi alle proprie responsabilità politiche, nel caso di specie assenti per quanto appresso si dirà, si rende doveroso comunicare quanto segue.

Il RUP, a seguito di richiesta avanzata con nota prot. n.2729 del 20.08.2020 a firma dello scrivente, nonché del Sindaco, tesa ad ottenere immediata relazione dell'opera pubblica in argomento al fine dell'esercizio del dovere di controllo degli organi politici, con propria nota prot. n.2740 del 21.08.2020 ha relazionato su quanto richiesto specificando quanto segue, e che integralmente si riporta.

*“... Nella tarda mattinata di venerdì 7 agosto c.a. si recava presso l'Ufficio Tecnico Comunale il Direttore dei Lavori, Arch. Albino Gallo – Capogruppo, il quale comunicava verbalmente allo scrivente RUP di aver appena constatato presso il cantiere dei lavori in oggetto, alla Via Marconi, la realizzazione di opere non conformi al progetto esecutivo approvato con Deliberazione di G.C. n.16 del 16.01.2015. In particolare il Direttore dei Lavori, Arch. Albino Gallo – Capogruppo, si riferiva alla realizzazione di un muro in elevazione in c.a. dello sviluppo lineare di m.14,40 avente spessore costante pari a m. 0,30 e fondazione delle dimensioni in pianta di m. 14,40 * 1,00 ed altezza m. 0,50. Tale muro era stato, in parte, realizzato sul preesistente muro in pietrame prospiciente la Via Marconi.*

Dinanzi alle affermazioni del Direttore dei Lavori, non potendo non far rilevare il fatto che la constatazione di tale circostanza, tutt'altro che irrilevante, avvenisse solo a conclusione delle opere per le quali veniva contestata la regolarità dell'esecuzione da parte dell'impresa esecutrice, chiedo all'Arch. Gallo di adottare tempestivamente tutti gli atti necessari affinché l'impresa provvedesse all'immediato ripristino dello stato quo ante.

Successivamente la DD.LL. trasmetteva allo scrivente RUP verbale di contestazione dei lavori n.1 del 7.08.2020 con firma per ricevuta apposta in data 10.08.2020 dell'Impresa Aurelia– Soc. Coop. Edilizia nella persona del Legale Rappresentante, Sig. Diana Agostino, regolarmente acquisito al protocollo generale dell'Ente con n.2610 del 10.08.2020.

Seguiva poi nota pec del 10.08.2020 con la quale la DD.LL. trasmetteva copia dell'ordine di servizio n.2 di pari data, con il quale si ordinava all'impresa esecutrice l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, citando testualmente, “consistente nella demolizione del muro in elevazione in c.a. ad eccezione della fondazione di cui si farà verifica di carico per una valutazione successiva”.

Con successiva nota pec del 13.08.2020, assunta al prot. n.2735 del 20.08.2020, l'Impresa Aurelia – Soc. Coop. Edilizia, faceva pervenire ordine di servizio n.2 del 10.08.2020 firmato con riserva “in quanto le spiegazioni del direttore dei lavori dell'impresa e DD.LL. dell'ente risultano contraddittorie”.

Alla luce delle circostanze sopra evidenziate, occorre innanzitutto ricordare che il direttore dei lavori è la figura professionale, individuata dal committente, che ha il compito principale di assistere e sorvegliare i lavori, garantendo la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, impartendo le opportune istruzioni quando necessario.

È pertanto evidente che, in relazione all'esecuzione delle opere di cui al richiamato verbale di contestazione n.1 del 7.08.2020, eventuali responsabilità e/o danni e/o mancati utili non sono in alcun modo imputabili a questo RUP, né tantomeno alla Stazione Appaltante che, nella nomina dei direttori dei lavori, individua tecnici di fiducia cui compete l'onere di supervisionare i lavori tutelando l'Ente/Committente.

Parimenti si precisa, per quanto assolutamente ovvio, che la contabilità dei lavori non può e non deve contemplare alcuna voce di spesa riferita all'esecuzione delle citate opere oggetto dell'ordine di servizio n.2/2020 ed alla successiva demolizione delle stesse per il ripristino dello stato quo ante come impartito dalla DD.LL.”.

Prendo atto che il RUP, nella citata nota prot. n.2740 del 21.08.2020, ha già convocato, per giorno 27 agosto p.v., un tavolo tecnico congiunto con la DD.LL. e l'impresa esecutrice dei lavori anche per discutere di quanto accaduto nei giorni scorsi.

In detta riunione verrà ribadito dal RUP, in linea con le direttive già impartite dall'Amministrazione Comunale con nota prot. n.2743 del 21.08.2020, sia alla DD.LL. che all'impresa esecutrice, che, **in relazione all'esecuzione delle opere oggetto di demolizione, di cui al verbale di contestazione n.1 del 7.08.2020, in atti all'Ufficio Tecnico Comunale, eventuali responsabilità e/o danni e/o mancati utili non sono in alcun modo imputabili alla Stazione Appaltante che, nella nomina dei direttori dei lavori, individua tecnici di fiducia cui compete l'onere di supervisionare i lavori garantendo la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, impartendo le opportune istruzioni quando necessario e tutelando l'Ente/Committente.**

Si specifica ancora che il costo, sia per la realizzazione che per la successiva demolizione dell'opera de qua, non sarà assolutamente imputato al quadro economico dell'intervento, né tantomeno graverà sulle casse comunali (e non potrebbe essere diversamente!).

L'onere economico dell'opera realizzata e demolita resta, ovviamente, a totale carico dell'impresa esecutrice e della DD.LL.

Sottolineando l'assoluta tempestività e la trasparenza dell'azione amministrativa intrapresa ci riserviamo, come Amministrazione Comunale, di agire nelle opportune sedi per eventuali danni, e non solo, che dovessero emergere.

Dalla Residenza Municipale, li 22 agosto 2020

Il Vice Sindaco – Assessore ai LL.PP.

Avv. Raffaele Giglio

